

Le novità della Legge di Bilancio per il 2022 - Diario Quotidiano del 4 Gennaio 2022

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 4 Gennaio 2022

Dedichiamo questo numero del Diario Quotidiano ad un riassunto sintetico per punti delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022: la nuova IRPEF, le esclusioni dall'IRAP, le novità per i bonus edilizi ed i controlli del fisco, la disciplina della riscossione e le norme relative alle cartelle esattoriali, i tanti bonus fiscali confermati, gli interventi contro il caro bollette...



Manovra finanziaria per il 2022: via libera alla legge di bilancio. La Camera dei deputati, dopo aver licenziato a metà mese il "collegato fiscale", conferma la fiducia e il 30 dicembre 2021 ha dato il via libera al documento contabile preventivo per il prossimo anno.

La Legge di bilancio 2022 ([Legge n. 234 del 30 dicembre 2021](#)) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il valore complessivo della manovra aumenta di un paio di miliardi di euro, passando da 30 a 32.

Oltre al cd. inglobamento dei contenuti dei decreti 157/2021 e 209/2021, tante le novità introdotte durante l'iter parlamentare.

Di seguito vengono riepilogati, in pillole, gli interventi in materia fiscale presenti nell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, con indicazione dei relativi commi.

Sintesi della Legge di bilancio per il 2022 per commi e argomento - estratto

Superbonus – comma 28

Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, DL 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“*interventi trainati*”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:

- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti” il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale per la

congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzi individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Cessione del credito o sconto in fattura – commi 29 -30

Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d'imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.

Per le altre agevolazioni edilizie, l'opportunità è estesa fino all'anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42); fanno eccezione il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Introdotta l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

Riconosciuta all'Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (si tratta della norma già contenuta nell'articolo 2 del DL 157/2021, ora abrogato).

Controlli dell'Agenzia delle entrate – commi 31 - 36

Riproposti i contenuti dell'articolo 3 dell'abrogato DI 157/2021 sui poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura e cessione del credito nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza Covid-19

A cura di Vincenzo D'Andò

Martedì 4 Gennaio 2022

Scarica la versione integrale del Diario in PDF ?

Corso Online del 13/1/2022

**Decreto Antifrodi e Collegato alla Finanziaria:
il recupero dei crediti d'imposta**



Con Emanuele Mugnaini approfondiremo il **recupero delle detrazioni e dei crediti ceduti** relativi ai bonus edilizi e agli aiuti Covid-19 alla luce del D.L. Anticorruzione, nonché il **riversamento del credito d'imposta R&S** alla luce del collegato alla finanziaria.

Webinar accreditato per Commercialisti.

GRATIS PER I LETTORI ABBONATI!

[SCOPRI DI PIU' >>](#)